

SCIAPDC - Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire

Articolo 23, comma 1, lett. a) b) e c) del Dpr n.380/01 smi e articolo 2 della L r n.19/01 smi

Possono essere realizzati previa **segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire** da parte del proprietario dell'immobile o dall'avente titolo:

1. gli interventi **di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)** di cui al DPR 380/01 smi;
2. **interventi sottoposti a permesso di costruire**, qualora siano specificamente disciplinati da **piani attuativi** che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
3. **gli interventi di nuova costruzione** qualora siano **indiretta esecuzione di strumenti urbanistici** generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
4. **mutamenti di destinazione d'uso** di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee **che non comportino mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23ter del DPR 380/01 smi**;
5. **impianti serricoli** funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla Lr n.8/1995;
6. **attività edilizia** per la quale nella Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016, è prevista la **SCIA alternativa al permesso di costruire** come regime amministrativo.

La **segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire**, nelle more dell'adozione di una piattaforma specifica, deve essere presentata attraverso il canale della Dia **compilando on-line la denuncia (modello A)** e l'**asseverazione (modello B)** cui vanno allegati i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, di tutela del rischio idrogeologico, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.

La **domanda** e **i relativi allegati**, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato *pdf* singolarmente **firmati digitalmente** dal progettista incaricato.

Fino a nuove disposizioni, l'asseverazione (modello SCIAPDC.b) prelevata dal sito istituzionale, va **stampata e compilata** a cura del tecnico incaricato e successivamente digitalizzata, attraverso scanner. Il file prodotto in formato *pdf* va allegato all'apposita denuncia nella sezione altro (**modello A**). Si fa presente che tale asseverazione sostituisce quella del cosiddetto **modello B** e, pertanto, in mancanza del citato modello aggiornato (**modello SCIAPDC.b**) la denuncia sarà dichiarata improcedibile.

Per l'**iter procedurale della SCIAPDC** va applicata la disciplina di cui all'articolo 23 della Dpr n.380/2001smi. La SCIAPDC relativa a **varianti in corso di completamento ex-articolo 35 della Legge n. 47/85 smi.**

I modelli SCIAPDC. a e SCIAPDC. b sono stati predisposti solo per le denunce da inoltrare anche telematicamente e **non contemplano gli interventi edilizi previsti dalla Lr n. 19/09smi** (cosiddetto piano casa) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Per le eventuali **variazioni di nominativi, proroghe e adempimenti** in fase di inizio e fine lavori va compilata l'apposita comunicazione (*modello COM*).